



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA

(Provincia di Bergamo)

CORPO POLIZIA LOCALE

(e-mail: comando@comune.romano.bg.it - Tel. 0363.98.28)

Ordinanza n° 2525/2020

OGGETTO: proroga dell'Ordinanza Sindacale n° 2515 del 08 settembre 2020 - Misure in relazione all'urgente necessità di prevenire assembramenti di persone, nell'ambito dell'emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19 e di tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

Visti :

Lo Statuto Comunale;

La Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;

La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;

L'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

PREMESSO CHE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, sino al 31 gennaio 2021. Numerosi D.P.C.M. (fino al DPCM 13 ottobre 2020) hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

VISTI

il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1, comma 8, che vieta l'assembramento di

VISTO

L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

DATO ATTO

che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del procedimento;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

VISTO

L'art. 7 del D.L.vo 285/1992;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a prevenire assembramenti di persone e scongiurare situazioni che favoriscano la diffusione, a decorrere dal giorno 16 ottobre 2020 e sino al 31 gennaio 2021, nei giorni della settimana, non festivi, compresi tra lunedì e venerdì, dalle ore 07:45 alle ore 08:15, e comunque sino a termine esigenza nel corso delle medesime giornate, è istituito il **divieto di transito**:

- sulla Via XXV Aprile, dall'intersezione con Via Mons. Rossi all'intersezione con Via S. Francesco d'Assisi, fatta eccezione per i mezzi autorizzati dal Corpo di Polizia;
- sulla Via Cavalli, dall'intersezione con Via Cucchi all'intersezione con Via dell'Armonia, fatta eccezione per i mezzi autorizzati dal Corpo di Polizia Locale;
- sulla Via G. Crotti, dall'intersezione con Via Cappuccini all'intersezione con Via Dante Alighieri, fatta eccezione per i mezzi autorizzati dal Corpo di Polizia Locale.

Sono contestualmente revocati obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale che siano contrastanti con la presente ordinanza.

AVVERTE

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00 ovvero in forma aggravata ricorrendone i presupposti, e con le sanzioni accessorie ivi previste, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 117/2007, convertito nella Legge 160/2007.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con